

Il presente Regolamento di Gestione di Woodpecker Capital è traduzione fedele in lingua italiana dell'ultimo Regolamento di Gestione approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Woodpecker Capital
Il legale rappresentante

REGOLAMENTO DI GESTIONE DI Woodpecker Capital

1) IL FONDO

Woodpecker Capital (di seguito indicato come il "Fondo") è un fondo comune d'investimento (fonds commun de placement) autorizzato in conformità alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, come emendata, relativa agli Organismi di Investimento Collettivo, con struttura ad ombrello. Il Fondo è privo di personalità giuridica ed è un patrimonio condiviso. I suoi attivi sono detenuti in comune e gestiti nell'interesse dei suoi comproprietari (di seguito indicati come "Quotisti") da Woodpecker Capital S.A. (di seguito la "Società di Gestione"), una società di diritto lussemburghese con propria sede legale a Lussemburgo. Gli attivi del Fondo, che sono detenuti in custodia presso la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo (di seguito indicata come la "Depositaria"), sono segregati rispetto a quelli della Società di Gestione. I diritti dei Quotisti sono rappresentati da Quote (le "Quote"). Al momento dell'acquisto delle Quote del Fondo, il Quotista accetta integralmente il presente Regolamento di Gestione che disciplina il rapporto contrattuale tra i Quotisti, la Società di Gestione e la Banca Depositaria.

Poiché Woodpecker Capital ha una struttura ad ombrello, la Società di Gestione può creare all'interno del Fondo un insieme di attivi separati (definiti come il "Comparto"). Ciascun Comparto rappresenta attivi che sono detenuti distinti, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento di Gestione, dagli attivi di pertinenza di altri Comparti e investiti separatamente tra loro in base alla politica d'investimento definita per il Comparto, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento di Gestione.

La Società di Gestione può decidere di emettere, all'interno del medesimo Fondo, differenti classi di quote (le "Classi"), i cui attivi sono investiti in comune, ma per le quali un costo di sottoscrizione o rimborso, una struttura commissionale, una tassazione, un ammontare minimo di sottoscrizione, una politica di copertura o altri elementi distintivi possono trovare specifica applicazione per ciascuna classe.

2) LA SOCIETA' DI GESTIONE

Il Fondo è gestito per conto dei Quotisti da una Società di Gestione, la quale deve avere la propria sede legale a Lussemburgo.

Lo scopo della Società di Gestione è la gestione (nel significato di cui all'art 77 (2) della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivi, come emendata) di organismi d'investimento collettivo. Detta attività di gestione include la gestione, l'amministrazione ed il marketing di organismi d'investimento collettivo lussemburghesi o stranieri.

La Società di Gestione può svolgere ogni attività funzionale al conseguimento del proprio oggetto sociale entro i limiti dell'art. 15 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivi, come emendata.

La Società di Gestione è dotata dei più ampi poteri di amministrazione e gestione del Fondo, nel rispetto dei limiti definiti all'art. 5 di cui in seguito, per conto dei Quotisti, ivi incluso e senza limitazioni il potere di acquistare, sottoscrivere, consegnare e ricevere strumenti finanziari nonché di esercitare tutti i diritti connessi direttamente o indirettamente agli attivi del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve stabilire la politica d'investimento di ciascun Comparto nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 4 e dei limiti di cui all'art. 5, illustrati in seguito.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può nominare un direttore generale o un gestore e/o un agente amministrativo al fine di implementare la politica d'investimento e amministrare e gestire gli attivi del Fondo.

La remunerazione della Società di Gestione non può eccedere complessivamente il 2% annuo calcolato sugli attivi netti mensili delle Classi del Comparto, nel periodo di riferimento. La Società di Gestione può tuttavia, ove previsto nel Prospetto del Fondo, applicare una commissione di performance, calcolata come percentuale, ove sussista, dell'extra rendimento del Fondo rispetto al benchmark. A valere sulla remunerazione della Società di Gestione, saranno pagati gli eventuali consulenti agli investimenti nominati dalla Società di Gestione, così come oneri e spese dovute per i diversi fornitori di servizi o altri soggetti terzi che debbono essere remunerati in base ad accordi contrattuali o obblighi di vigilanza, come indicato all'art. "13) Oneri del Fondo" di cui in seguito.

3) LA BANCA DEPOSITARIA

La Società di Gestione, responsabile della nomina e revoca della Banca Depositaria, ha nominato la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo, un soggetto pubblico dotato di propria autonomia, costituito ai sensi della legge lussemburghese del 21 febbraio 1856, con propria sede legale nella città di Lussemburgo, in qualità di Banca Depositaria.

La cessazione dall'incarico di Depositaria può essere in ogni momento richiesto sia dalla Depositaria sia dalla Società di Gestione, con un preavviso di tre mesi.

La conclusione del rapporto è tuttavia soggetta a condizione che una nuova depositaria, che deve essere nominata entro due mesi dalla cessazione di cui in precedenza, assuma la responsabilità e le funzioni di Banca Depositaria ai sensi del presente Regolamento di Gestione e a condizione ulteriore che l'incarico della Depositaria prosegua fino al trasferimento di tutti gli attivi del Fondo alla nuova Depositaria.

Nel caso in cui l'incarico di Depositaria pervenga a scadenza, la Società di Gestione nomina una

nuova

Depositaria che assume la responsabilità e le funzioni della Depositaria ai sensi del presente Regolamento di Gestione.

Tutte le somme liquide, gli strumenti finanziari e gli altri attivi che costituiscono gli attivi del Fondo sono detenuti dalla Depositaria per conto dei Quotisti del Fondo. La Depositaria può incaricare banche e istituzioni finanziarie per la custodia dei predetti attivi e può detenere strumenti finanziari in conti fungibili o infungibili presso clearing houses, in base alle determinazioni della Depositaria e previa approvazione della Società di Gestione. La Depositaria deve svolgere i compiti di depositaria con riferimento alle somme liquide e strumenti finanziari depositati. La Depositaria può solo disporre degli attivi del Fondo ed eseguire pagamenti a terze parti per conto del Fondo previa istruzioni della Società di Gestione o dei suoi delegati, a condizione che dette istruzioni siano conformi con il presente Regolamento di Gestione e alle previsioni di legge applicabili.

La Depositaria assume le proprie funzioni e responsabilità conformante alle previsioni di cui alla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo.

La Depositaria ha diritto di percepire le commissioni stabilite tempo per tempo tramite accordo sottoscritto tra la Società di Gestione e la Depositaria.

4) LA POLITICA D' INVESTIMENTO

La politica d'investimento di ciascun Comparto è stabilita nelle Appendici accluse al Prospetto del Fondo.

La Società di Gestione ha la responsabilità di investire le somme versate in ciascun Comparto per conto dei Quotisti di detti Comparti in strumenti finanziari e altri attivi ammessi dalla Parte I della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento collettivo, in conformità con il principio della diversificazione del rischio. In questo contesto, la Società di Gestione deve definire le linee guida degli investimenti per ogni Comparto e pubblicare le stesse nel Prospetto del Fondo.

La Società di Gestione ha in autonomia il potere di creare ogni ulteriore Comparto e determinare la relativa politica d'investimento, che sarà descritta nel Prospetto del Fondo.

5) LIMITI ALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

Nella gestione degli attivi del Fondo, la Società di Gestione o i soggetti incaricati dalla stessa, debbono, come previsto nel Regolamento di Gestione, rispettare i limiti di seguito indicati.

I limiti d'investimento previsti dalla normativa lussemburghese debbono essere rispettati per ogni Comparto. I limiti indicati alla sezione 1 (D) di cui in seguito trovano applicazione per il Fondo nella sua totalità.

1. Oggetto dell'attività d'investimento

- (A) (1) La Società di Gestione investe esclusivamente per conto del Fondo in:
- a) strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario quotati o trattati in un mercato regolamentato in uno stato membro della Unione Europea ("EU"), in qualsiasi stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e in ogni altro stato di ognuno dei 5 continenti (America, Africa, Asia, Australia, Europa) ("Stati Eleggibili"); e/o
 - b) strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario trattati in un altro mercato che è regolamentato, opera regolarmente, riconosciuto ed aperto al pubblico in uno stato membro della Unione Europea, ogni stato membro dell' OCSE o altro stato considerato eleggibile ("Mercato Regolamentato");
 - c) strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini dell'emissione includano l'impegno che venga inoltrata richiesta di ammissione alla trattazione o quotazione in un mercato o in una borsa ufficiale in un Mercato Regolamentato come definito ai paragrafi (a) e (b) su indicati, e che tale ammissione sia conseguita entro un anno dalla emissione; e/o
 - d) quote di UCITS (organismi d'investimento collettivo in strumenti finanziari trasferibili autorizzati ai sensi della Direttiva UE 611/85) e/o in altri UCIs (organismi d'investimento collettivo come definiti al primo comma dell'art 1 (2) della Direttiva UE 611/85), situati o non in uno stato membro UE, a condizione che:
 - tali altri UCIs siano autorizzati ai sensi di normative che implicino che gli stessi siano soggetti alla supervisione di un'autorità di vigilanza che sia considerata dalla autorità di vigilanza lussemburghese equivalente a quella prevista dalla normativa europea e che prevedano che una forma di collaborazione tra tali autorità di vigilanza sia sufficientemente garantita,
 - il livello di protezione garantito ai Quotisti di tali altri UCIs sia equivalente a quello previsto per i Quotisti di uno UCITS, in particolare che le norme concernenti la separatezza patrimoniale, i prestiti concessi e assunti, e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla direttiva 85/611/CEE, e successive modifiche,
 - l'operatività di tali altri UCIs sia oggetto di rendicontazione semestrale ed annuale, in modo da consentire una valutazione delle attività e delle passività, del reddito e delle operazioni compiute nel periodo di riferimento,
 - non più del 10% delle attività degli UCITS o degli altri UCIs di cui si prospetta l'acquisizione possa, in base ai rispettivi atti costitutivi, essere complessivamente investito in quote di altri UCITS o altri UCIs; e/o
 - e) depositi presso enti creditizi che siano rimborsabili su richiesta o possano essere ritirati, e abbiano una scadenza non superiore a 12 mesi, a condizione che l'ente

creditizio abbia la sede legale in uno stato membro OCSE, o un paese aderente all'accordo Financial Action Task Force denominato altresì Groupe d'Action Financière Internationale ("GAFI"); e/o

f) strumenti finanziari derivati inclusi strumenti equivalenti regolati per contanti, negoziati in un mercato regolamentato indicato ai paragrafi (a) e (b) di cui in precedenza e/o strumenti finanziari derivati negoziati fuori mercato ("derivati OTC"), a condizione che l'esposizione globale al rischio del Fondo collegata agli strumenti derivati non ecceda il valore netto totale del portafoglio e che:

- l'attività sottostante consista in strumenti di cui alla presente sezione (A) (1), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o divise estere, nei quali il Comparto può investire in base al proprio obiettivo di investimento;
- le controparti di transazioni in derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dall'autorità di sorveglianza del Lussemburgo;
- gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possano essere venduti, liquidati o chiusi con una operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore di mercato su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione.

L'esposizione globale al rischio sia calcolata prendendo in considerazione il valore corrente degli attivi sottostanti, il rischio controparte, i movimenti futuri del mercato e il tempo necessario per la liquidazione delle posizioni.

A meno di diversa indicazione nelle specifiche Appendici per ciascun Comparto, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, per conto del Comparto, può utilizzare strumenti finanziari derivati per una efficiente gestione del portafoglio con la finalità di coprire o ridurre il rischio complessivo degli investimenti;

e/o

g) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un Mercato Regolamentato, la cui emissione o il cui emittente sono di per sé regolamentati ai fini della protezione degli investitori e dei risparmi, purché tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell'UE, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un paese terzo ovvero, nel caso di uno stato federale, da uno dei membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri dell'UE, o
- emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui Mercati Regolamentati,
o

- emessi o garantiti da un ente creditizio con sede legale in un paese che sia uno stato membro dell'OCSE e altresì un paese GAFI.
- (2) Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può investire entro il limite del 10% del valore netto di ogni Comparto in strumenti finanziari trasferibili e in strumenti del mercato monetario, diversi da quelli di cui al punto (1) di cui in precedenza.
- (B) Ogni Comparto può detenere in modo residuale attivi liquidi ad eccezione dei Comparti monetari, i quali possono detenere attivi liquidi fino al 100% del loro attivo netto.
- (C) (i) Ciascun Comparto può investire non più del 10% dei propri attivi netti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un medesimo soggetto.

Il limite del 10% è elevato al 20% per investimenti in valori mobiliari e/o titoli obbligazionari emessi dal medesimo soggetto quando la finalità della politica d'investimento del Comparto interessato sia quella di replicare la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalle autorità di vigilanza lussemburghesi a condizione che lo stesso risulti sufficientemente diversificato, rappresenti un benchmark di riferimento per il mercato a cui lo stesso si riferisce e venga reso noto in modo adeguato. Il limite del 20% è elevato al 35% ove giustificato da circostanze eccezionali di mercato, in particolare in mercati regolamentati ove taluni strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario siano fortemente dominanti. L'investimento fino a detto limite è consentito unicamente per un singolo emittente.

Il limite del 10% viene portato a un massimo del 25% per determinate obbligazioni, qualora le stesse siano emesse da un ente di credito con sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea e legalmente vincolato a una sorveglianza speciale delle autorità pubbliche incaricate di tutelare i detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di suddette obbligazioni devono essere investite, in conformità delle disposizioni di legge, in attivi che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, sono idonei coprire gli obblighi risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbero utilizzati innanzitutto per il rimborso principale del debito e il pagamento degli interessi maturati.

Se un Comparto investe più del 5% dei propri attivi netti nelle obbligazioni in precedenza indicate, emesse da un unico emittente, l'ammontare complessivo di detti investimenti non può eccedere l'80% del valore netto degli attivi del Comparto.

Ogni Comparto non può investire più del 20% dei propri attivi netti in depositi presso il medesimo soggetto. L'esposizione al rischio controparte del Comparto in transazioni in derivati OTC non può eccedere il 10% degli attivi netti quando la controparte sia una istituzione creditizia indicata alla sezione (A) (1) (e) di cui in precedenza o il 5% del proprio valore netto negli altri casi.

- (ii) Inoltre, ove un determinato Comparto detenga investimenti in strumenti finanziari trasferibili e strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente, che eccedano individualmente il limite del 5% del valore netto del Comparto, il valore complessivo di detti investimenti non deve essere superiore al 40% del valore netto del Comparto stesso;

Tale limite non si applica ai depositi ed alle transazioni fuori mercato in strumenti derivati effettuati con istituzioni finanziarie sottoposte a vigilanza prudenziale.

Fermi rimanendo i limiti individuali indicati alla sezione (C) (i), un Comparto non può assommare:

- investimenti in strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi da, depositi effettuati con, e/o
 - esposizioni derivanti da transazioni i strumenti derivati OTC effettuate con il medesimo soggetto, eccedente il 20% dei propri attivi netti.
- (iii) Il limite del 10% indicato alla sezione (C) (i) di cui in precedenza può essere elevato al 35% con riferimento a strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario che siano emessi o garantiti da un paese membro UE, da un stato membro OCSE, da proprie entità locali o da uno stato eleggibile o da organismi internazionali pubblici ai quali uno o più stati membri della UE siano membri, e a condizione che detti strumenti finanziari o del mercato monetario non siano inclusi nel calcolo del 40% di cui alla sezione (C) (ii) di cui in precedenza.
- (iv) I limiti previsti ai paragrafi (C) (i), (C) (ii) e (C) (iii) di cui in precedenza non possono essere aggregati e, di conseguenza, il valore degli investimenti in strumenti finanziari trasferibili ed in strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo soggetto, in depositi o strumenti derivati effettuati con il medesimo soggetto, in base ai paragrafi (C) (i), (C) (ii) e (C) (iii) non possono, in alcun caso, eccedere il totale del 35% del valore netto degli attivi di ciascun Comparto.

Società appartenenti al medesimo gruppo a fini di consolidamento dei conti, come definite ai sensi della Direttiva 83/349/EEC o in base a regole contabili internazionali, sono considerate un unico soggetto ai fini del calcolo del limite indicato alla sezione (C).

Un Comparto può investire cumulativamente fino al 20% dei propri attivi netti in strumenti finanziari trasferibili o in strumenti del mercato monetario all'interno del medesimo gruppo.

- (v) **Ove un Comparto sia investito, secondo il principio della ripartizione dei rischi, in valori mobiliari ed in strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dai suoi enti pubblici territoriali o da uno stato eleggibile, inteso come stato membro dell'OCSE, o da organismi internazionali a carattere pubblico al quale aderiscano uno o più Stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può investire fino al 100% del valore netto degli attivi di un determinato Comparto in detti strumenti finanziari trasferibili ed in strumenti del mercato monetario, a condizione che detto Comparto detenga titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni e che il valore di questi strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione non superi il 30% del valore netto degli attivi del Comparto.**

Un Comparto può non rispettare i limiti di cui alla sezione (C) per un periodo di sei mesi successivi alla data di autorizzazione e di lancio.

- (D) (i) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non può acquistare azioni con

diritto di voto che possano consentire al Fondo di esercitare una influenza significativa nella gestione della società emittente.

- (ii) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non può acquistare più del (a) 10% delle azioni prive di diritto di voto del medesimo emittente, (b) 10% dei titoli di debito del medesimo emittente, e/o (c) 10% degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. Tuttavia, i limiti indicati ai punti (b) and (c) di cui in precedenza possono essere disattesi al momento dell'acquisto se a tale data l'ammontare complessivo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario o del valore netto degli strumenti in emissione non possa essere calcolato.

I limiti indicati ai paragrafi (D) (i) e (ii) su indicati non si applicano a:

- i. strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro della Unione Europea o da sue autorità locali;
 - ii. strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro OCSE o da altro stato eleggibile;
 - iii. strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da una istituzione pubblica internazionale alla quale partecipino uno o più stati membri della Unione Europea; o
 - iv. azioni di società costituite presso stati membri non UE che investono principalmente i propri attivi in strumenti finanziari emessi da soggetti aventi la loro sede legale in stati ove, in base alla legislazione di detti stati, questi strumenti rappresentino il solo modo tramite il quale il Comparto possa investire nei titoli emessi dal soggetto emittente in detto stato, a condizione che, tuttavia, detta società rispetti nella propria politica d'investimento i limiti di cui agli articoli 43, 46 e 48 (1) e (2) della Legge 2010.
- (E) (i) Ogni Comparto può acquistare quote di UCITS e/o UCIs indicati alla sezione (A) (d) a condizione che non più del 20% del valore netto del Comparto sia investito in quote di un singolo UCITS o UCI.
- Ai fini dell'applicazione del limite d'investimento, ogni Comparto di uno UCI a comparti multipli deve essere considerato come un emittente separato, a condizione che venga rispettato il principio della segregazione degli impegni dei vari comparti verso terzi.
- (ii) Gli investimenti effettuati in quote di uno UCIs diverso da uno UCITS non possono complessivamente superare il 30% del valore netto del Comparto.
- (iii) Quando un Comparto investe in quote di un altro UCITS e/o altro UCIs gestito direttamente, o per delega, dalla stessa Società di Gestione, o da altra società a cui la Società di Gestione sia legata da controllo comune, o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, detta società o altra società non può applicare costi di sottoscrizione o rimborso a carico dell'investimento dello UCITS in quote dell'altro

UCITS e/o UCIs.

I Comparti possono investire in quote o azioni di organismi d'investimento collettivo o società gestiti o promosse da Woodpecker Capital S.A. (Promotore) o Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Lussemburgo (Co-Promotore). In tal caso, nessuna commissione di gestione può essere applicata agli investitori in relazione a detti investimenti.

L'ammontare massimo delle commissioni di gestione che possono essere applicate, sia al Comparto stesso, sia agli altri UCITS e/o UCIs nel quale lo stesso intende investire, non possono eccedere il limite del 4% annuo. Il Fondo indicherà nel proprio rapporto annuale l'ammontare totale delle commissioni di gestione applicate sia al Comparto interessato sia a quegli UCITS o UCIs nei quali il Comparto sia stato investito nel periodo di riferimento, ove l'investimento complessivo in quegli UCITS e/o UCIs rappresenti una parte sostanziale degli attivi netti del Comparto interessato.

- (iv) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può acquistare non più del 25% delle quote del medesimo UCITS e/o di altri UCI. Detto limite può essere disatteso al momento dell'acquisizione se al momento dell'acquisto l'ammontare complessivo delle quote in emissione non possa essere calcolato. Nel caso di uno UCITS o altro UCI a compartimenti multipli, dette restrizioni si applicano con riferimento a tutte le quote emesse dallo UCITS/UCI coinvolto, tutti i compartimenti presi cumulativamente.
- (v) Gli investimenti sottostanti detenuti dallo UCITS o da un altro UCIs nei quali il Comparto investe non debbono essere considerati ai fini delle restrizioni agli investimenti indicate nel presente Regolamento di Gestione.

2. Investimenti in altri attivi

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, per conto del Fondo, non può:

1. acquistare titoli a debito (fatta eccezione per i debiti a breve che si rendono necessari ai fini della liquidazione degli acquisti e delle vendite di titoli) o accendere posizioni ribassiste con strumenti finanziari o mantenere posizioni al ribasso; tuttavia i depositi, le vendite allo scoperto e le posizioni al ribasso, eseguite attraverso strumenti quali le opzioni, i contratti a termine, i contratti futures o gli altri strumenti derivati sono consentiti nei limiti previsti di seguito;
2. assumere prestiti per un ammontare più elevato del 10% dei propri attivi netti, se del caso unicamente da soggetti bancari e quale misura temporanea per rimediare a sfasamenti nella gestione della tesoreria. Ogni Comparto può tuttavia acquisire valuta estera per il tramite di un prestito back-to-back. Ogni Comparto non potrà acquistare quei titoli in relazione ai quali sono stati accesi dei prestiti, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di rispettare impegni precedenti all'accensione del prestito e/o in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione;
3. ipotecare, dare in pegno o riservare strumentalmente al solo scopo della accensione di un debito, qualsiasi titolo posseduto o detenuto in ogni Comparto, fatta eccezione per il caso dei prestiti di cui alla sezione 2 ed, in ogni caso, sempre al di sotto del limite del 10% degli attivi netti del Comparto in questione. Il deposito di titoli o di altre attività presso conti separati, dovuto all'esecuzione di transazioni in opzioni o in contratti futures, non viene considerato né

ipoteca, nè pegno, nè riserva strumentale per l'accensione di un debito;

4. effettuare investimenti in, o partecipare a transazioni aventi ad oggetto, metalli preziosi, materie prime o certificati rappresentativi delle stesse;
5. non può porre in essere vendite allo scoperto di strumenti finanziari trasferibili o strumenti del mercato monetario, o altri strumenti finanziari; vendite allo scoperto o posizioni ribassiste connesse a strumenti finanziari derivati sono tuttavia consentite entro i limiti indicati qui di seguito;
6. acquistare o vendere beni immobili, e opzioni o diritti ad essi correlati, posto che il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso investire in titoli garantiti o emessi da aziende immobiliari, o che comunque hanno i loro interessi in quel settore; è tuttavia consentito l'acquisto di proprietà immobiliari che siano ritenute strumentali al diretto svolgimento del business tipico;
7. concedere prestiti o agire da garante di terze parti.

3. Tecniche e strumenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, agendo per conto del Comparto, può utilizzare tecniche e strumenti finanziari derivati relative a strumenti finanziari trasferibili, strumenti del mercato monetario, UCITS e altri UCIs, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio e divise estere per un'efficiente gestione del portafoglio, con la finalità di copertura o per ridurre il rischio complessivo dei propri investimenti.

L'esposizione al rischio controparte in una transazione in derivati OTC non può superare il 10% degli attivi netti del Comparto quando la controparte è una istituzione creditizia ai sensi della sezione "Limiti all'attività d'investimento – 1. (A) (1) (e)" di cui in precedenza, o il 5% degli attivi netti negli altri casi.

L'investimento in strumenti finanziari derivati può essere effettuato a condizione che l'esposizione nei titoli sottostanti non ecceda a livello aggregato i limiti d'investimento definiti al capitolo "Limiti all'Attività d' Investimento – 1. Oggetto dell'attività di investimento" di cui in precedenza. Quando un Comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, detti investimenti non vengono assommati con i limiti indicati nel capitolo "Limiti alla Attività d'Investimento".

In nessun caso queste operazioni possono consentire al Comparto di non rispettare gli obiettivi d'investimento come definiti nel Prospetto o Regolamento.

L'esposizione complessiva al rischio relativa alle transazioni in precedenza indicate non deve eccedere in nessun momento il 100% del valore netto del Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, per conto del Comparto, effettuare transazioni in strumenti derivati OTC con istituzioni finanziarie di livello primario che partecipano tipicamente a tale tipo di transazioni.

Prestito titoli, accordi di riacquisto

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, per conto del Comparto, effettuare operazioni di prestito titoli nonché accordi di riacquisto a condizione che dette transazioni vengano utilizzate con la finalità di una efficiente gestione del portafoglio. In nessun caso dette operazioni possono consentire al Comparto di non rispettare i propri obiettivi d'investimento.

Ciascun Comparto, ove coinvolto in tali operazioni, deve rispettare le condizioni ed i limiti indicati dalla circolare 08/356 della CSSF relativa alle regole applicabili a quegli UCIs che facciano ricorso a talune tecniche e strumenti relativi a strumenti finanziari e di mercato monetario.

Con riferimento alle operazioni di prestito titoli, la garanzia (il collaterale) non viene fornita tramite somme di denaro, non vi è reinvestimento del collaterale in denaro per conto del Comparto.

4. Processo di risk management

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione adotta, nel rispetto del Fondo, un processo di gestione del rischio che gli consenta di monitorare e misurare in ogni momento il rischio delle posizioni in portafoglio e la loro contribuzione al profilo di rischio complessivo di ciascun Comparto. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione impiegherà, ove applicabile, un processo per una valutazione accurata ed indipendente del valore di derivati OTC.

5. Varie

A) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non può concedere prestiti a valere sugli attivi del Fondo in favore altri soggetti o prestare garanzie in favore di soggetti terzi tenuto conto che, ai fini delle presenti restrizioni, l'accensione di depositi bancari e l'acquisto di strumenti finanziari indicati alla precedente sezione "1. Oggetto della attività di investimento (A) (1)", o quello di strumenti liquidi detenuti in via residuale, non vengono considerati al pari della effettuazione di prestiti, quindi il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non incontra limiti nell'acquisto di tali strumenti finanziari anche se non siano interamente pagati.

B) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, per conto di un Comparto, non ha l'obbligo di rispettare le percentuali di restrizione agli investimenti indicate in precedenza, qualora si esercitino diritti di sottoscrizione collegati alle azioni che compongono gli attivi del Fondo.

Se le percentuali di restrizione agli investimenti vengono superate per ragioni che vanno al di là del controllo del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, oppure derivino dall'esercizio di un diritto di sottoscrizione, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve avere l'obiettivo primario di porre in essere, tra le operazioni di vendita, quelle che gli consentano di porre rimedio a tale situazione nell'interesse dei Quotisti.

C) Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, per conto del Fondo, adottare ulteriori restrizioni agli investimenti al fine di conformarsi a specifiche disposizioni di un determinato paese ove le quote del Fondo vengano distribuite.

D) Nei limiti consentiti dalla legge e dalle istruzioni di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di modificare i limiti agli investimenti indicati in precedenza per ogni Comparto di nuova istituzione ove ciò sia compatibile con la politica

d'investimento specifica di detto Comparto. Ogni integrazione alle su indicate restrizioni agli investimenti viene riportata nell'Appendice al Prospetto relativa al Comparto interessato.

6) EMISSIONE DELLE QUOTE

Le Quote di ciascun Comparto sono emesse da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione subordinatamente al ricevimento del pagamento dell'importo sottoscritto da parte della Banca Depositaria.

Le Quote del Fondo sono emesse dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ai sensi dell'art. 8 di cui in seguito al prezzo determinato in base al valore netto degli attivi delle singole classi, calcolato secondo quanto previsto all'Art. 10 del Regolamento di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha la facoltà di fissare, di tanto in tanto, per ciascuna classe di Quote, un ammontare minimo di sottoscrizione.

Le sottoscrizioni sono regolate ad un valore netto degli attivi non conosciuto.

La sottoscrizione delle quote di ciascun Comparto viene effettuata in denaro. Frazioni di quota possono essere emesse fino alla terza cifra decimale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, nell'interesse dei Quotisti, decidere di suddividere o raggruppare le Quote.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve rispettare, con riferimento all'emissione delle Quote, le disposizioni di legge e di vigilanza relative ai paesi ove le stesse sono offerte. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, in ogni momento, ed a propria discrezione, sospendere o interrompere definitivamente o limitare l'emissione delle Quote in favore di persone fisiche o giuridiche residenti o costituite in taluni paesi o territori. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può inoltre proibire a talune persone fisiche o giuridiche l'acquisto delle Quote, ove detta misura sia necessaria per proteggere complessivamente i Quotisti e il Fondo.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può:

- (a) rigettare o propria discrezione qualsiasi domanda di sottoscrizione relativa alle Quote;
- (b) rimborsare in ogni momento le Quote detenute dai Quotisti che siano stati esclusi dalla possibilità di sottoscrivere o di detenere dette Quote.

Più specificatamente, nessuna delle Quote è registrata ai sensi dello United States Securities Act del 1933 come emendato (l'"Atto del 1933"). Ad eccezione di quanto di seguito indicato, nessuna delle Quote può essere offerta, venduta, trasferita o consegnata, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi dei suoi territori o possedimenti o aree soggette alla sua giurisdizione, ivi incluso il Commonwealth del Portorico (gli "Stati Uniti"), o a nessun bene o trust, esclusi i beni ed i trust i cui redditi derivino da fonti fuori dagli Stati Uniti (che non siano effettivamente connessi con la gestione di negoziazioni o di business all'interno degli Stati Uniti) non inclusi nel reddito lordo ai fini del calcolo dell'imposta federale sul reddito negli Stati Uniti ("Soggetto Statunitense").

For the purpose of restricting or preventing the beneficial ownership of Fund Units by any U.S.

Person, as defined above, except those U.S. Persons who purchase Units in a private placement, as provided above, the Board of Directors of the Management Company or its agent may:

Al fine di escludere o prevenire che i beneficiari finali delle Quote del Fondo siano Soggetti Statunitensi, come in precedenza definiti, ad eccezione dei Soggetti Statunitensi che acquistano le Quote in un collocamento riservato, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione o i propri agenti possono:

- (a) escludere l'emissione di Quote o la registrazione di qualsiasi trasferimento di Quote, qualora abbiano la percezione che detta registrazione o trasferimento avrebbe o potrebbe avere come beneficiario finale delle stesse un Soggetto Statunitense, e
- (b) richiedere ad ogni persona il cui nome già risulti, o che stia tentando di far registrare il trasferimento delle Quote nel Registro dei Quotisti, di fornire ogni informazione documentata con un affidavit, ove sia ritenuto necessario al fine di stabilire se o meno il beneficiario delle stesse sia un Soggetto Statunitense o se la suddetta registrazione sia in favore di un Soggetto Statunitense, e
- (c) ove risulti chiaro che un Soggetto Statunitense sia, da solo o congiuntamente con altri, beneficiario finale delle Quote, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può procedere a rimborsare d'ufficio o imporre al Quotista di rimborsare le quote detenute nelle modalità di cui in seguito:
 - (i) il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, o un proprio agente, invia una comunicazione (comunicazione d'acquisto) ai Quotisti risultanti proprietari delle Quote da acquistare nel Registro dei Quotisti specificando le Quote da acquistare come di seguito indicato, le modalità tramite le quali il prezzo d'acquisto verrà calcolato e il nome dell'acquirente. Ognuna delle suddette comunicazioni è trasmessa a mezzo raccomandata a carico del mittente, all'indirizzo dei Quotisti indicato negli archivi del Fondo. In risposta, i Quotisti sono obbligati a inviare al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, o ad un agente dallo stesso designato, la conferma d'investimento relativa alle Quote indicate nella comunicazione d'acquisto non oltre la chiusura del giorno lavorativo corrispondente alla data indicata in detta comunicazione; i Quotisti cessano di essere proprietari delle Quote indicate nella comunicazione e il loro nome viene cancellato dalle evidenze del Registro dei Quotisti relativamente alle Quote in discorso;
 - (ii) il prezzo al quale ciascuna di dette Quote è acquistato (prezzo di acquisto) è pari al valore netto degli attivi per Quota del Comparto interessato nel Giorno di Calcolo applicabile indicato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, o nel Giorno di Calcolo successivo alla restituzione della conferma di disponibilità delle Quote indicate nella suddetta comunicazione, prendendo a riferimento il più basso tra i due, tutto determinato in conformità con il Regolamento di Gestione;
 - (iii) il pagamento del prezzo di acquisto in favore del precedente proprietario sarà effettuato in Euro presso una banca in Lussemburgo o altrove (come indicato nella comunicazione d'acquisto) dopo la decisione finale del prezzo di acquisto successivo alla restituzione della conferma delle Quote. Dal ricevimento della comunicazione, come su indicato, il precedente proprietario non avrà più nessuna pretesa sulle Quote,

verso il Fondo ed i suoi attivi, verso il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, la Depositaria o altro soggetto da essi avente causa, fatta eccezione per il diritto di ricevere il prezzo di acquisto (senza interessi) dalla banca, previo effettivo invio del certificato rappresentativo delle Quote o della conferma di investimento in precedenza indicati. Le somme destinate al Quotista, ma non incassate nel periodo su indicato, non possono essere richieste in seguito e debbono essere accreditate al Comparto di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha il potere di adottare, in ogni momento, tutti i provvedimenti necessari ed autorizzare quanto sopra per conto del Fondo al fine di perfezionare il riaccredito;

- (iv) l'esercizio da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione dei poteri conferiti ed indicati nel presente articolo, non possono essere contestati e invalidati sostenendo che non vi fosse una evidenza sufficiente in ordine alla proprietà delle Quote o che la reale proprietà di qualsiasi Quota fosse diversa da quella che risultava al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione al momento della comunicazione di acquisto, a condizione che in detto caso i suddetti poteri fossero stati esercitati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione in buona fede.

7) CONVERSIONE DELLE QUOTE

Le conversioni sono regolate ad un valore netto degli attivi non conosciuto.

A meno di indicazione contraria contenuta nel Prospetto del Fondo, i Quotisti possono in ogni momento richiedere la conversione delle loro Quote in Quote di un'altra Classe già esistente, nel medesimo o altro Comparto, nel rispetto delle condizioni applicabili a detta Classe, come indicato nel Prospetto del Fondo. Il numero delle Quote emesse con la conversione sono basate sul valore netto degli attivi di entrambe le Classi interessate calcolati nel medesimo giorno di calcolo per il quale la richiesta di conversione sia stata accettata. Ove non vi sia un Giorno di Calcolo per le due classi di Quote, la conversione sarà effettuata sulla base del valore degli attivi netti calcolato nel Giorno di Calcolo successivo per ciascuna delle due classi interessate.

Un onere di conversione può essere prelevato, come più dettagliatamente descritto nel Prospetto del Fondo.

8) PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo a cui le quote sono offerte per ciascuna Classe è il valore netto degli attivi per quota di detta Classe determinato nel Giorno di Calcolo per il quale la sottoscrizione risulti accettata. Una commissione di sottoscrizione fino ad un massimo del 3% dell'ammontare complessivo sottoscritto può essere prelevata, come previsto nell'Appendice di competenza del Prospetto.

Il pagamento del prezzo di sottoscrizione deve essere effettuato alla Depositaria entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, comunque non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo di riferimento.

9) TIPOLOGIA DI QUOTE

Le quote di ciascun Comparto sono offerte sotto forma di quote nominative dematerializzate, o detenute in un conto presso una istituzione di clearing o presso un sistema di gestione accentrato, come previsto nel Prospetto del Fondo.

Una lettera di conferma è inviata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione a condizione che il pagamento sia stato ricevuto dalla Depositaria. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione deve rispettare, in fase di emissione delle Quote, le disposizioni di legge e regolamentari dei paesi ove le stesse siano offerte.

10) DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO DEGLI ATTIVI

Il valore netto per Quota di ciascuna Classe di un Comparto viene determinato in ciascun Giorno di Calcolo, nella sua divisa di riferimento, dividendo il valore netto degli attivi attribuibile a detta Classe per il numero totale delle quote in essere di detta Classe del Comparto interessato. Il valore degli attivi netti prende la data del Giorno di Valutazione (come definita nel Prospetto). Gli attivi netti di ciascuna Classe del Comparto vengono calcolati sottraendo dal totale degli attivi, attribuibili a quella determinata Classe, il totale delle passività riferibili a detta Classe secondo le regole definite nel Prospetto.

Gli attivi di un Comparto sono investiti nel solo interesse dei Quotisti del Comparto corrispondente e gli attivi di uno specifico Comparto sono i soli responsabili per le passività e obblighi del Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione determina il valore degli attivi del Comparto

come di seguito indicato:

- (a) le risultanze dell' emissione di ogni quota di ogni Comparto trovano registrazione nei libri del Fondo nei conti relativi a detto Comparto, gli attivi e le passività, nonché i redditi e le spese ad esso riferibili, sono attribuiti a detti conti secondo quanto in seguito stabilito;
- (b) quando un attivo deriva da un altro attivo, l'attivo derivato è registrato nei libri del Fondo relativamente allo stesso Comparto ove è registrato l'attivo da cui deriva, e ad ogni sua rivalutazione l'incremento o la diminuzione del valore si applica al Comparto interessato;
- (c) ove il Fondo incorra in passività relative ad un attivo riferibile ad un particolare Comparto, o derivanti da azioni relative ad un attivo attribuibile ad un particolare Comparto, tali passività vengono allocate a detto Comparto;
- (d) ove un attivo o una passività del Fondo non possa essere attribuito ad uno specifico Comparto, detto attivo o passività viene allocato a tutti i Comparti in parte uguale oppure, ove l'ammontare lo giustifichi, pro-rata rispetto al valore netto dei Comparti interessati;
- (e) a seguito del pagamento di proventi in favore dei detentori delle quote di ciascun Comparto o Classe, il valore netto degli attivi di detto Comparto o Classe deve essere diminuito dell'ammontare di tali proventi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di creare all'interno di ciascun Comparto una o più Classi i cui attivi siano investiti congiuntamente in base alle specifiche politiche d'investimento del Comparto interessato, ma per le quali potrebbero trovare applicazione, in capo a ciascuna Classe, specifici oneri di sottoscrizione o rimborso, oppure diversi sistemi commissionali, ammontare minimo di sottoscrizione, politiche di proventi o regimi di tassazione. Per ciascuna Classe viene calcolato un valore netto degli attivi diverso dagli altri per effetto dei fattori variabili sopra citati. Ove una o più Classi vengano create nel medesimo Comparto, le regole di allocazione indicate in precedenza trovano applicazione, ove appropriate, a dette Classi.

Il valore degli attivi del Fondo è determinato nelle seguenti modalità:

- (a) il valore di eventuali disponibilità liquide in cassa o depositate, effetti e titoli pagabili a vista e crediti, risconti attivi, dividendi erogati ed interessi dichiarati o maturati e non ancora percepiti sono considerati per il loro intero ammontare, salvo tuttavia il caso in cui sia improbabile che essi siano riconosciuti o percepiti integralmente; nel qual caso tale valore viene determinato al netto di uno sconto ritenuto appropriato dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione per riflettere il reale valore degli stessi;
- (b) il valore di titoli, degli strumenti del mercato monetario, e degli strumenti finanziari derivati quotati o trattati in qualunque borsa valori sono basati sull'ultimo prezzo di negoziazione disponibile ovvero, ove appropriato, in base all'ultima quotazione media disponibile riferita alla borsa valori che normalmente rappresenta il mercato principale per tale titolo; analogamente, ogni titolo e strumento finanziario derivato negoziato in altro mercato finanziario regolamentato viene valutato in modo il più simile possibile a quello previsto per i titoli quotati;
- (c) per gli strumenti finanziari non quotati, per gli strumenti del mercato monetario non negoziati o non trattati in alcuna borsa ufficiale o altro mercato regolamentato, per gli strumenti finanziari, quotati e non, per i quali non sia disponibile un prezzo di valutazione, ed infine per quei titoli le cui quotazioni, secondo le valutazioni della Società di Gestione, non siano rappresentative del corretto valore di mercato, il valore viene determinato prudentemente ed in buona fede dal Consiglio di Amministrazione sulla base del prevedibile valore di realizzo;
- (d) gli strumenti finanziari derivati non quotati in una borsa valori ufficiale o negoziati presso un altro mercato organizzato sono valutati, per ogni Giorno di Calcolo, in base alle prassi di mercato con una metodologia costante, affidabile e verificabile;
- (e) le obbligazioni convertibili quotate in una borsa valori e per le quali esiste, al di fuori dalla borsa, una attiva negoziazione tra i partecipanti al mercato, sono valutate al relativo prezzo di scambio, se lo stesso, in base alla valutazione della Società di Gestione, costituisce il parametro più rappresentativo del corretto valore di mercato;
- (f) le quote o azioni dei fondi di investimento aperti sono valutate in base all'ultimo valore netto degli attivi disponibile. Le quote o azioni dei fondi di investimento chiusi sono valutate in base all'ultimo prezzo di borsa disponibile;
- (g) gli attivi liquidi e gli strumenti del mercato monetario non negoziati o trattati in un mercato regolamentato o borsa valori, con una vita residua inferiore a 12 mesi, possono essere valutati

al loro valore nominale maggiorato degli interessi maturati, o sulla base del costo ammortizzato. Tutti gli altri attivi, ove la prassi lo consenta, devono essere valutati con il medesimo criterio;

- (h) gli swaps sono valutati sottraendo il valore netto attuale dei flussi di cassa da pagare dal valore netto attuale dei flussi di cassa da ricevere.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è autorizzato ad applicare altri principi di valutazione appropriati per gli attivi del Fondo, e/o per gli attivi di una specifica Classe, ove i metodi di valutazione in precedenza indicati risultino impossibili o non adeguati in considerazione di eventi e circostanze straordinarie.

Il valore degli attivi denominati in una divisa diversa dalla divisa di riferimento della Classe del Comparto debbono essere determinati prendendo in considerazione il tasso di cambio prevalente nel Giorno di Valutazione (come definito nel Prospetto).

11) SOSPENSIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO DEGLI ATTIVI

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può sospendere transitoriamente la determinazione del valore netto degli attivi di uno o più Comparti, e di conseguenza l'emissione, la conversione ed il rimborso delle quote, nei seguenti casi:

- (a) qualunque periodo di chiusura dei mercati o delle borse valori nelle quali una parte considerevole degli investimenti del relativo Comparto risulti quotata o negoziata, a parte le festività ordinarie durante le quali le negoziazioni sono limitate o sospese; o
- (b) durante qualsiasi situazione che costituisca una emergenza a causa della quale l'alienazione o la valutazione degli investimenti del relativo Comparto non sia fattibile; o
- (c) qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione o di calcolo normalmente utilizzati per determinare il prezzo o il valore di qualunque investimento del relativo Comparto, ovvero il prezzo corrente o il valore presso qualsiasi mercato o borsa valori; o
- (d) qualunque periodo in cui il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione non sia in grado di rimpatriare denaro allo scopo di effettuare pagamenti per il rimborso delle quote, o durante il quale la rimessa di denaro coinvolto nella realizzazione o nell'acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti al rimborso di quote non possa, a parere Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione essere eseguita a normali tassi di cambio; o
- (e) in qualunque altra circostanza in cui la mancata sospensione potrebbe generare, a carico del Fondo o dei Quotisti, qualsiasi tipo di passività, onere fiscale o altro svantaggio o danno pecuniario, a carico del Fondo o dei Quotisti, che altrimenti non sarebbe stato sofferto.

Ove necessario, i Quotisti saranno informati in ordine ad ogni sospensione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ha il potere di sospendere l'emissione, il rimborso e la conversione delle quote di uno o più Classi per ogni periodo durante il quale la determinazione del valore netto degli attivi per quota del Comparto interessato venga sospesa in virtù dei poteri descritti in precedenza. Ogni domanda di rimborso/conversione effettuata, o che si trovi già in stato di sospensiva, durante detto periodo di sospensione può essere ritirata mediante comunicazione scritta che deve essere ricevuta dal Fondo prima della cessazione del periodo di sospensione. Ove detto ritiro non sia efficace, le quote in questione sono rimborsate/convertite nel primo Giorno di Calcolo successivo alla cessazione del periodo di sospensione. Nell'ipotesi in cui detto periodo venga esteso, gli investitori che abbiano richiesto l'emissione, il rimborso o la conversione delle quote debbono essere informati della sospensione al momento della domanda.

Una sospensione relativa ad un determinato Comparto non avrà effetti sul calcolo del valore degli attivi netti, sull'emissione, rimborso e conversione delle Quote di nessun altro Comparto, se detto altro Comparto non è coinvolto da detto evento.

12) RIMBORSO

I rimborsi sono regolati ad un valore netto degli attivi non conosciuto.

I Quotisti possono in ogni momento richiedere al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione il rimborso delle proprie Quote. Per ogni Classe, i rimborsi sono regolati tenendo conto del valore netto degli attivi per quota della Classe interessata, calcolato nel Giorno di Calcolo per il quale la richiesta di rimborso risulti accettata, al netto di una commissione di rimborso non superiore al 2% del valore netto degli attivi, come indicato nelle Appendici al Prospetto del Fondo.

I pagamenti delle quote rimborsate sono effettuati non oltre il terzo giorno lavorativo bancario successivo al Giorno di Calcolo di riferimento.

La Depositaria esegue il pagamento solo ove non vi siano previsioni contrarie come restrizioni ai movimenti di capitale o in ogni altra circostanza, fuori dal controllo della Depositaria, in cui sia proibito la messa a disposizione delle somme rimborsate verso il paese dal quale provenga la richiesta di rimborso.

Se le richieste di rimborso ricevute superino il 5% del numero totale delle quote emesse relativamente ad un determinato Giorno di Calcolo, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere che tali rimborsi possano essere posposti fino al Giorno di Calcolo successivo a quello nel quale dette domande rimborso sarebbero dovute essere state processate. Le domande di rimborso che non siano state regolate a causa di detto rinvio avranno priorità, come se la richiesta fosse stata fatta per il Giorno di Calcolo successivo, o per i Giorni di Calcolo successivi, fino al loro completo regolamento.

13) ONERI DELLA GESTIONE E DEL FONDO

1. Commissione di Gestione

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione riceve a valere sugli attivi del Fondo una commissione di gestione annuale calcolata come percentuale del valore mensile degli attivi netti di ciascun Comparto o Classe di quota gestiti come indicato nelle Appendici al Prospetto relative ai singoli Comparti. La Commissione di Gestione è pagata ogni mese posticipatamente.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è responsabile del pagamento, a valere sulla commissione di gestione, dei compensi dovuti al Transfer e Paying Agent Italiano nonché paga le commissioni, spese ed oneri dovuti ai differenti prestatori di servizi e terze parti da remunerare in base agli accordi sottoscritti o alle disposizioni di vigilanza. Tali commissioni totali aggregate sono illustrate nell'Appendice del Prospetto specifica per ciascun Comparto.

2. Commissioni di Performance

A meno di diversa indicazione nell'Appendice specifica del Prospetto, la commissione di performance, ove prevista, è pagata su base annua in favore della Società di Gestione. Ove applicabile, la commissione di performance è indicata nelle Appendici al Prospetto.

3. Commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso

Commissioni di sottoscrizione, conversione o rimborso, ove applicabili e dettagliate nelle Appendici del Prospetto, possono essere prelevate agli investitori a beneficio della Società di Gestione e dei propri distributori.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, sia (i) suddividere direttamente le commissioni di sottoscrizione, conversione e/o rimborso con i distributori, sia (ii) retrocedere a valere dai propri attivi tutto o parte delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso ai distributori con i quali ha sottoscritto accordi di distribuzione.

4. Costi di distribuzione

Le commissioni pagate ai distributori del Fondo, a remunerazione della loro attività, non rappresentano costi incrementali per i quotisti. I distributori sono remunerati sia (i) tramite una suddivisione delle commissioni di sottoscrizione, conversione e/o rimborso con la Società di Gestione qualora applicate, sia (ii) tramite una retrocessione a valere sugli attivi della Società di Gestione di tutto o parte delle commissioni di sottoscrizione, conversione e/o rimborso prelevate dagli investitori, qualora applicate, sia (iii) tramite una retrocessione a valere sugli attivi della Società di Gestione di parte delle commissioni di gestione previste in base all'articolo 1 ("Commissioni di Gestione) di cui sopra.

5. Spese Operative ed Amministrative

La Società di Gestione sostiene tutte le spese operative ordinarie del Fondo ivi incluso e senza

limitazioni i costi relativi ai sistemi informatici, la locazione dei locali e degli uffici, l'assunzione del personale, i costi di costituzione così come le spese di organizzazione e registrazione; le fiduciary fees da pagare alla Banca Depositaria; i costi relativi alla tenuta contabile dei fondi e gli altri servizi amministrativi da riconoscere alla Amministrazione Centrale, i costi per le attività di Transfer Agent e per la copertura delle attività di Registrar and Transfer Agent; i costi per le attività di Transfer Agent e Paying Agent in Italia, i gettoni di presenza e le spese vive sostenute dagli Amministratori del Fondo, le spese ed oneri legali e di revisione, le spese ricorrenti di registrazione e quotazione, ivi incluse le spese di traduzione; i costi e le spese per la predisposizione, stampa e distribuzione del Prospetto del Fondo, i rapporti periodici e gli altri documenti resi disponibili per i Quotisti.

Le Spese Amministrative ed Operative non includono i Costi di Transazione, le Spese Straordinarie e le Spese di Marketing (come in seguito definite), le quali sono sostenute dal Fondo. Il Fondo sostiene altresì i costi ricorrenti per la Banca Depositaria e le proprie banche corrispondenti a copertura delle transazioni (in base alle transazioni) e dei costi di custodia (in base agli attivi netti del Fondo).

6. Costi per la costituzione del Fondo

La Società di Gestione sostiene tutti i costi di costituzione in relazione ai Comparti istituiti al momento dell'avvio del Fondo. I costi connessi alla creazione di nuovi Comparti possono essere sostenuti dalla Società di Gestione o dal Comparto, come previsto nella specifica Appendice.

7. Costi di Transazione

Ogni Comparto sostiene i costi e le spese relative agli acquisti ed alle vendite degli strumenti finanziari in portafoglio, costi di intermediazione, commissioni, interessi e tasse applicabili, nonché le altre spese di transazione collegate.

Le spese di transazione sono contabilizzate alla realizzazione delle stesse e pagate quando si manifestano o sono fatturate, a valere dagli attivi netti del Comparto a cui le stesse sono attribuibili. I costi di transazione sono allocati trasversalmente a ciascuna delle Classi del Comparto.

8. Spese Straordinarie

Il Fondo sostiene ogni spesa straordinaria incluso, senza limitazioni, spese relative a contenziosi e l'ammontare totale di ogni tassa, diritto o oneri simili gravanti sul Fondo o sui suoi attivi che non possano essere considerate spese ordinarie.

Le spese straordinarie sono contabilizzate alla realizzazione delle stesse e pagate quando si manifestano o sono fatturate, a valere dagli attivi netti del Comparto a cui le stesse sono attribuibili. Le spese straordinarie sono allocate trasversalmente a ciascuna delle Classi del Comparto.

9. Spese di Marketing

Il Fondo sostiene tutti i costi di marketing e le spese relative all'offerta ed alla distribuzione delle Quote, I costi non direttamente di pertinenza di singoli Comparti sono allocati pro-quota in base ai rispettivi attivi netti o in buona fede e secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione.

I costi di marketing e le spese a carico dei singoli Comparti non possono eccedere lo 0,1% annuo dei rispettivi valori degli attivi netti.

10. Reporting delle Commissioni e Spese

L'ammontare complessivo di tutte le commissioni e spese pagate o da pagare da ciascun Comparto è indicato nel rapporto semestrale non certificato e nel rapporto annuale certificato del Fondo.

14) ANNO CONTABILE, AUDIT E REPORTISTICA

L'esercizio contabile del Fondo termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione nomina una Società di Revisione la quale, con riferimento agli attivi del Fondo, svolge gli adempimenti prescritti dalla legge.

I conti della Società di Gestione sono soggetti alla revisione di una Società di Revisione indipendente.

Il Fondo pubblica una relazione semestrale ed un rendiconto annuale rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre. I summenzionati reports comprendono i conti consolidati del Fondo espressi in Euro così come informazioni relative a ciascun Comparto espresse nella divisa di riferimento di ciascun Comparto.

15) GESTIONE DEI PROVENTI

In base a quanto indicato nell'Appendice del Comparto del Prospetto in tema di politiche dei proventi, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può stabilire in ogni momento, nei limiti previsti dalla legge, con riferimento a ciascun Comparto, che vi sia una distribuzione dei proventi in favore dei Quotisti di ciascuna Classe di Quote, e i relativi ammontari. Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può inoltre stabilire di procedere ad una distribuzione di proventi ad interim con riferimento a ciascun Comparto o classe di Quote. Detta decisione deve essere, ove adottata, comunicata senza ritardo.

I Quotisti ricevono una comunicazione scritta relativa alla decisione di procedere alla distribuzione dei proventi, ove del caso.

La distribuzione dei proventi non viene effettuata qualora, a seguito della stessa, gli attivi netti del Fondo scenderebbero al di sotto della soglia minima di Euro 1.250.000 prevista dalla normativa lussemburghese.

I proventi non pagati entro 5 anni dalla loro data di riferimento sono riaccreditati al Fondo.

16) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GESTIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, previa approvazione della Depositaria, emendare il presente Regolamento di Gestione in tutto o in parte in ogni momento. Gli emendamenti divengono efficaci dalla data di sottoscrizione delle modifiche al Regolamento da parte della Società di Gestione e della Depositaria.

17) INFORMAZIONI IN FAVORE DEI QUOTISTI

Il rendiconto annuale e la relazione semestrale sono messi a disposizione dei Quotisti gratuitamente presso gli uffici del Fondo, della Depositaria e di ciascun distributore.

Ogni ulteriore informazione finanziaria relativa la Fondo ed alla Società di Gestione, incluso il valore netto degli attivi, il prezzo di emissione e di rimborso delle Quote e ogni sospensione di dette valutazioni, sono resi disponibili per i Quotisti presso gli uffici del Fondo e della Depositaria.

Ogni comunicazione per i Quotisti viene inviata ai detentori di Quote nominative e pubblicata, ove necessario, su un quotidiano lussemburghese.

18) DURATA E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Il Fondo ha una durata illimitata. Ove un Comparto abbia una durata limitata nel tempo, detta durata sarà indicata nell'Appendice relativa a detto Comparto.

Il Fondo può essere sciolto in ogni momento, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione ed in ogni altro caso previsto dalla legislazione lussemburghese.

In caso di scioglimento del Fondo, la Società di Gestione liquiderà gli attivi del Fondo nell'interesse dei

Quotisti. La Banca Depositaria, in base alle istruzioni della Società di Gestione, distribuirà l'incasso netto liquidato tra i Quotisti in proporzione al numero delle Quote detenuto da ciascuno di essi.

L'ammontare non distribuito ai Quotisti il giorno di chiusura della liquidazione è depositato alla "Caisse de Consignation" di Lussemburgo. L'ammontare non reclamato entro il periodo prescritto verrà perso secondo le previsioni della legge lussemburghese.

Non appena emergano cause che possano determinare lo stato di liquidazione del Fondo, la Società di Gestione non potrà effettuare ulteriori emissioni di Quote. Il rimborso delle Quote resta ammesso a condizione che sia garantita parità di trattamento tra i Quotisti.

Gli eventi che determinano lo scioglimento del Fondo saranno pubblicati sul Mémorial ed in almeno due quotidiani con adeguata distribuzione, uno dei quali deve essere un quotidiano lussemburghese.

19) FUSIONE O LIQUIDAZIONE DEI COMPARTI

Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di liquidare ogni Comparto ove gli attivi netti di detto Comparto scendano al di sotto di un ammontare stabilito dal Consiglio quale livello minimo entro il quale il Comparto può restare operativo nell'interesse dei Quotisti, o se un mutamento nella situazione economica e politica relativa al Comparto interessato possa giustificare la

liquidazione. Ogni decisione della Società di Gestione di liquidare un Comparto viene comunicata ai Quotisti del Comparto interessato tramite lettera raccomandata, o tramite pubblicazione su un quotidiano, ove opportuno. Gli attivi che non sono distribuiti prima della chiusura della liquidazione del

Comparto sono depositati presso la Banca Depositaria per un periodo di sei mesi. Decorso detto periodo, gli attivi saranno depositati presso la "Caisse de Consignation" a Lussemburgo.

In casi analoghi a quelli in precedenza descritti, o ove ad avviso del Consiglio di Amministrazione della

Società di Gestione sia nell'interesse degli azionisti del Comparto interessato, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può decidere di chiudere qualsiasi Comparto tramite fusione del medesimo in un altro Comparto (il "nuovo Comparto") del Fondo o in un altro organismo d'investimento collettivo istituito ai sensi della parte 1 della Legge 2002. Tale decisione è notificata o pubblicata nelle medesime modalità indicate alla precedente sezione, e detta notifica o pubblicazione contiene le informazioni relative al nuovo Comparto. Tale notifica o pubblicazione viene effettuata un mese prima della data alla quale la fusione divenga effettiva al fine di consentire ai Quotisti di richiedere

il rimborso delle quote, senza costi, prima della data di efficacia del trasferimento al nuovo Comparto.

20) LIMITAZIONI

Ogni reclamo dei Quotisti nei confronti della Società di Gestione e della Depositaria si prescrive entro cinque anni dalla data dell'evento che ha causato il reclamo.

21) LEGGE , LINGUA E GIURISDIZIONE APPLICABILE

Controversie tra i Quotisti, la Società di Gestione e la Depositaria sono regolate in base alla legge lussemburghese e sono soggette alla giurisdizione della Corte Distrettuale di Lussemburgo, tenendo conto tuttavia che la Società di Gestione e la Depositaria sono, esse stesse ed il Fondo, soggette alla giurisdizione dei tribunali ed alle leggi dei paesi presso i quali le Quote del Fondo siano state offerte e collocate, con riferimento ai reclami sollevati dagli investitori residenti nei suddetti paesi in tema di sottoscrizioni, rimborsi o conversioni. L'inglese è la lingua di riferimento del presente Regolamento di Gestione, tenuto tuttavia conto che la Società di Gestione e la Depositaria possono, per conto loro e del Fondo, considerare vincolanti le traduzioni da altre lingue del paese nel quale le Quote sono offerte e collocate, con riferimento alle Quote collocate ai soggetti residenti nei suddetti paesi.

Regolamento di Gestione valido dal 24 Maggio 2016

Lussemburgo 19 Aprile 2016

Woodpecker Capital S.A.

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat,
Luxembourg